



## La truffa ignorante

Umberto Romagnoli\*

Nel momento in cui scrivo, nessuno sa se il disegno di legge governativo andrà in porto né quante e quali modifiche subirà in Parlamento. Ritengo perciò che sia tempo buttato mettersi a ragionare sui contenuti di una legge che tuttora è soltanto eventuale, sul cui processo di formazione, comunque, non ho alcuna possibilità di intervenire. Inutile, invece, non è formulare qualche considerazione preliminare e di contesto.

La prima è che alla richiesta dell'Europa di riformare il mercato del lavoro il governo italiano, come quello spagnolo, intende rispondere con una riforma non già del mercato, bensì della legislazione del lavoro, che aggrava la già evidente perdita di capacità regolativa del diritto del lavoro sia qui sia in Spagna. È da anni che le autorità comunitarie predicano la *flexicurity*, con la granitica certezza delle sue salvifiche virtù. La *flexicurity*, dicono, è virtuosa perché ipotizza una modernizzazione fondata su di uno scambio. In poche parole, esso consiste in ciò: il lavoratore rinuncia a tradizionali tutele nel rapporto – restituito così all'originaria logica contrattuale: *qui dit contractuel dit juste* – ma ne acquista altre, di diversa natura, applicabili fuori del rapporto, sotto forma di un mix di misure di sostegno economico nei periodi di attesa dell'occupazione e di facilitazioni all'accesso al lavoro o al reinserimento nel ciclo lavorativo.

Vero è che, con la spensieratezza propria di chi ha dimenticato (o non gli interessa) che il diritto del lavoro non sarebbe diventato uno dei pochi indubbi esempi del progresso della cultura giuridica del Novecento se non si fosse separato dal diritto comune dei privati, gli inventori del gettonato ossimoro si piegano di fatto alla legge non scritta della mercificazione del lavoro. Tuttavia, ho sempre riconosciuto che perlomeno hanno sufficientemente chiaro che la biunivoca correlazione esistente tra

\* Umberto Romagnoli è professore emerito, già decano, dell'Università di Bologna.

lavoro e cittadinanza può rendere traballanti i diritti che riguardano il lavoratore in quanto cittadino.

Grande avrebbe dovuto essere, perciò, la delusione dei tecnocrati di Bruxelles di fronte alle performance italiane e spagnole: su di esse l'ideologia tecnocratica della *flexicurity* non ha lasciato tracce, anzi è stata del tutto ininfluyente. Di programmi di *flexicurity* non c'è neppure l'ombra. Perché costano troppo, avranno detto per consolarsi. Ciò non toglie, però, che un discorso di verità avrebbero dovuto farlo. *Faute de mieux*, era l'occasione buona per spiegare agli attoniti europei come sia possibile che nell'Unione, immersa nella più profonda ed estesa crisi degli ultimi cent'anni, vi sia una classe dirigente che pensa di risolverla anzitutto smantellando la tutela contro i licenziamenti e, ciononostante, reagisce con tono sdegnato alla critica che le rivolgono di fare un uso reazionario delle difficoltà del presente.

La seconda (e più importante) annotazione è che l'iniziativa del governo ha rimesso al centro del dibattito pubblico il lavoro e le sue regole. Il che costituisce di per sé un progresso, perché è tornata a farsi udire la voce di chi non ha mai smesso di pensare che il lavoro non è una merce. Riascoltarla ha fatto piacere, perché se ne era praticamente persa la memoria. Il rilancio della tematica ha addirittura permesso che acquistasse forza e credibilità la convinzione che sia arrivato il tempo di riconsiderare la pretesa del lavoro di entrare a pieno titolo nella categoria dei beni comuni, nel senso che è condiviso dall'intera collettività l'interesse all'uso che se ne fa. Come l'acqua, l'aria, l'ambiente. Una categoria classificatoria, questa, issata sugli scudi da recenti plebisciti referendari, per veicolare l'idea che esistono beni bisognosi di protezione contro la voracità di quanti sono intenzionati di farne oggetto di profitto perché sono i più indifesi tra i beni economicamente valutabili, dunque sono più facilmente catturabili dalla logica del mercato.

In effetti, visto che – come recita la norma d'esordio della Costituzione, che è priva di riscontro nel panorama europeo-occidentale – la nostra «è una Repubblica fondata sul lavoro», l'affinità concettuale che ricompatta la tipologia dei beni comuni avrebbe dovuto da tempo apparire poco più che ovvia. È da escludere, infatti, che sia insuperabile l'obiezione secondo la quale gli stessi padri costituenti, evitando di identificare natura e caratteristiche dell'elemento fondativo della Repubblica, non sapevano con precisione di cosa stavano parlando.

Se si tiene conto che soltanto per una dozzina di voti l'Assemblea co-

stituente – dove la sinistra era largamente sotto il tetto del 50 per cento – non approvò un emendamento della sinistra che, riformulando l'incipit del documento, avvicinava la nostra Repubblica a quella uscita dall'*ottobre rosso*: «una Repubblica di lavoratori»; se cioè si tiene conto che soltanto la trasversalità dei consensi ottenuti dall'emendamento può spiegare l'esiguità della maggioranza che lo bocciò, non si può non rilevare che anche il personale politico più ostile alla cultura marxista era figlio del suo secolo, e il Novecento era il secolo del lavoro salariato. Anzi, poiché l'insieme delle aspettative che ne tratteggiano l'identità ha trovato alloggio in spaziose stanze dell'edificio sagomato dai padri costituenti, bisogna concludere che i sostenitori dello sfortunato emendamento si sono presa una sostanziosa rivincita. Anche se, è appena il caso di aggiungere, ciò non comporta affatto la *reductio ad unum* della complessità degli interessi in gioco, derivante dal fatto che il lavoro si declina al plurale, né obbliga a ritenere che soltanto il lavorare alle dipendenze e sotto la direzione di qualcuno sia il requisito per accedere a qualche forma di protezione.

Questa è una consapevolezza ormai acquisita: anzi, fa parte integrante del lascito culturale del migliore esponente delle generazioni dei nostri giuristi del lavoro successive a quella di Gino Giugni. Risalgono agli ultimi anni della sua vita gli scritti nei quali Massimo D'Antona segnalava con forza l'esigenza di rimodulare in chiave ascensionale le tutele del lavoro, lungo il continuum lavoro autonomo-lavoro subordinato. Peccato che nessuno degli attuali governanti se ne sia accorto. Per certo, come è testualmente confermato dal disegno di legge oggi in discussione, non ne ha fatto tesoro. Identico, peraltro, è il trattamento che la compagine professorale del governo ha riservato a una ponderosa riflessione di una commissione d'indagine, guidata da Alain Supiot sul finire del secolo per conto della Comunità europea.

Ferma restando, dunque, la bontà di queste lucide premonizioni, dal grappolo delle disposizioni-chiave che scolpiscono l'identikit dell'elemento costitutivo della Repubblica è dato desumere che essa è fondata sul lavoro *retribuito*, con un salario «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36), *protetto* da un welfare idoneo a fornire mezzi adeguati per fronteggiare situazioni di bisogno (art. 38), *dotato* del diritto di auto-organizzarsi collettivamente sia per negoziare i trattamenti minimi inderogabili e vincolanti *erga omnes* (art. 39) sia per gestire lo sciopero (art. 40) come mezzo di pressione per rimuov-

vere «gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitan(o) di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini».

Si vede a occhio nudo che, nel complesso, siamo in presenza delle prime, robuste e colorite pennellate di quello che in seguito sarebbe stato definito «modello sociale europeo». Non può certo stupire, quindi, e anzi ne è un naturale completamento, che la nostra Repubblica riconosca esplicitamente l'universalità del *diritto al lavoro* (art. 4). Casomai, visto che la norma costituzionale si limita a obbligarla a «promuove(re) le condizioni che (ne) rendano effettivo» l'esercizio, essa potrebbe persino sembrare formulata con una cautela che ricorda quella con cui si dispongono dei fiori in un vaso. Ma un simile giudizio non è condivisibile.

È vero: «riconoscere» il diritto al lavoro non è la stessa cosa che garantirlo. Ma è del pari vero che la sua violazione non può essere repressa in un'aula giudiziaria. Il giudice, infatti, non può imporre risarcimenti adeguati. Tranne in caso di licenziamento ingiustificato. In tale occasione, il giudice è tenuto a ordinare la reintegra introdotta dall'ormai famoso art. 18. Fino a ora. Come tutti sanno, infatti, il disegno di legge è decisamente orientato nel senso di restringerne drasticamente l'ambito di operatività. Il fatto è che l'unica sanzione efficace della cattiva attuazione dell'art. 4 è politica; come succede quando il malessere dei senza-lavoro si manifesta nelle urne elettorali con la revoca del consenso ai governanti.

È vero: la nostra Repubblica tanto garantisce la proprietà privata e la libertà d'iniziativa economica (ossia i pilastri del sistema capitalistico) quanto afferma che il lavoro utilizzato nei processi produttivi venga trattato in maniera dignitosa e senza ledere né la libertà né la sicurezza umana (art. 41). Ma è del pari vero che la ragion d'essere dell'impresa non è quella di dare un'occupazione a chi non ce l'ha. Per questo, è inevitabile che l'esigibilità del diritto al lavoro entri in rotta di collisione con la logica dell'economia capitalistica, e un livello oltre il quale non si può andare non può non esserci. Non può varcarlo nemmeno una Repubblica che, come la nostra, è tenuta a incentivare l'accesso al lavoro, sviluppando politiche miranti alla promozione del pieno impiego.

Insomma, pur essendo il prototipo della terza generazione dei diritti, comunemente chiamati sociali per distinguerli da quelli civili e politici, il diritto al lavoro non è un asso piglia-tutto, perché quello che protegge è un interesse che può essere soddisfatto, e per lo più solo indirettamente, entro limiti che variano nel tempo, nello spazio e secondo i cicli dell'eco-

nomia. Sta lì a documentarlo la prassi legalizzata delle quotidiane transazioni di cui il lavoro è oggetto, per quanto attiene sia alle forme d'impiego sia al corrispettivo. Transazioni che denunciano, con l'evidenza delle statistiche, che il diritto al lavoro esula dalla rarefatta tipologia dei diritti non-negoziabili che il sistema è in grado di sopportare.

Però non si deve esagerare. La verità è che l'enunciato normativo è paragonabile al polmone di una strategia di politica economica e sociale attenta all'effettività del diritto al lavoro; un generatore di corrente, una bussola, un radar di cui servirsi per comporre un ventaglio virtualmente illimitato di interventi presi da decisori pensosi. Pensosi perché pensano tutto il giorno, e tutti i giorni, al lavoro, senza il quale il comune mortale non ha, ma soprattutto non è. Insomma, bisogna usare l'art. 4 come un'invisibile antenna capace di stabilire una ramificata rete di intrecci e interferenze tra materie – dalla famiglia alla scuola, dall'ambiente alla salute, ai trasporti pubblici – che, per quanto eterogenee, sono tenute insieme da un sotterraneo, ma non segreto legame. Per prenderlo sul serio, non occorre un'idea auto-conclusa e auto-sufficiente, di per sé esauriente e risolutiva: «un'ideona».

Come voleva essere l'imponibile di manodopera (ma la Corte costituzionale lo bocciò nel 1958); o il monopolio statale del collocamento (ma l'Unione Europea ci ha costretto ad abolirlo); o il sostanziale blocco del licenziamento di personale eccedentario di imprese in crisi o decotte, introdotto da una legge degli anni settanta, ma la mole di risorse impiegate nella difesa a oltranza dell'occupazione esistente non esentava lo Stato dall'accusa di essere debole nell'attacco alla disoccupazione. Insomma, per prenderlo sul serio, il diritto al lavoro, occorre un programma di ampio respiro o, se preferite, un interminabile rosario di idee piccine, anche «ideuzze», ma coerenti e finalizzate alla realizzazione di un obiettivo unificante.

Il primo giurista che abbia pienamente compreso che il diritto al lavoro è la primula rossa dei diritti sociali, nel senso che è dappertutto ma è inafferrabile, è stato – quando si dice il caso – uno dei padri costituenti, tra i più autorevoli, successivamente membro prestigioso della Corte costituzionale. Ma Costantino Mortati è rimasto inascoltato, il suo messaggio è caduto nel vuoto. Rileggere una sua monografia risalente al 1954, che scruta meticolosamente le innumerevoli pieghe dell'ordinamento costituzionale in cui si annida il diritto al lavoro, serve per misurare gli arretramenti compiuti dai frettolosi riformatori dei nostri giorni. Facendo un uso capovolto, non meno che disinvolto, della Costituzione e dei suoi

principi-base, essi affrontano la questione lavoro in una maniera che è un elegante eufemismo definire spregiudicata. Vittime di un'evidenza più onirica che empirica, hanno inventato un artificioso antagonismo tra diritto *del* lavoro e diritto *al* lavoro, accreditando l'idea che l'effettività di questo dipende dalla distruzione di quello. Viceversa, se un'idea del genere si traducesse in pratica, non solo non si creeranno più opportunità occupazionali per i senza-lavoro né oggi né domani, ma saranno meno protetti e più insicuri tutti gli occupati. Di oggi e di domani.

Confesso che mi sarei astenuto dallo scrivere queste due o tre cose, se non fossi convinto che gli economisti cui lo scorso novembre è stata attribuita la responsabilità di governare l'Italia non le conoscevano se non in maniera approssimativa. Essendo andata perduta l'abitudine che avevano i classici dell'economia – a cominciare da Adam Smith – di studiare filosofia morale e dintorni, i loro nipotini sono stati educati a occuparsi soltanto di leggi economiche, a pensare che le dinamiche sociali dalle medesime provocate siano fastidiosi incidenti di percorso, o giù di lì. Ho quindi ritenuto opportuno approfittare dell'invito dei *Quaderni di Rassegna Sindacale* a collaborare a questo fascicolo per far capire ai governanti che il loro errore sta nell'aver affrontato la cosiddetta liberalizzazione del mercato del lavoro con lo stesso approccio con cui hanno affrontato la liberalizzazione dei taxi, delle edicole di giornali o delle farmacie. Perché il lavoro ha alle spalle una storia un po' più complessa e, per metterci sopra le mani senza farsi (e fare) male, bisogna conoscerla.

Molto opportunamente Antonio Lettieri ha di recente ricordato che nel 2004 John K. Galbraith intitolava *The Economics of Innocent Fraud* il suo ultimo saggio, «quasi un testamento intellettuale del grande economista e una profezia della grande crisi», traendone lo spunto per sostenere che il fervore riformista del governo Monti ha originato un fenomeno di «truffa innocente». Una truffa che, in questo caso, ha l'innocenza dei candidati che non sanno.

### Riferimenti bibliografici

Galbraith J.K. (2004), *The Economics of Innocent Fraud. Truth for Our Time*, Boston-New York, Houghton Mifflin Company.